

Pubblicato il 25/03/2022

N. 00497/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00266/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 266 del 2022, proposto da

-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Cavagnetto, Miretta Malanot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, -OMISSIS- in data 24 dicembre u.s., notificato al ricorrente il successivo 12 gennaio 2022 con cui è stata disposta la sospensione disciplinare dall'impiego per mesi 8 (otto) ai sensi dell'art. 1357, lettera a) del D.Lgs. n. 66/2010, nonché per l'annullamento, previa sospensione,

degli atti tutti antecedenti, preordinati, preparatori, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento (tra cui in particolare: - gli atti dell'inchiesta formale disposta in data -OMISSIS- a carico del ricorrente, dal Comandante Interregionale Carabinieri "Pastrengo" con la nota n. - OMISSIS-; - nota della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, prot. Nr. -OMISSIS- con cui è stato comunicato al ricorrente l'addebito disciplinare; la Relazione Finale in data -OMISSIS- a firma dell'Ufficiale Inquirente; il giudizio espresso dalla Commissione di Disciplina con il verbale del -OMISSIS- che ha ritenuto "meritevole di conservare il grado" ed anche di tutti quelli allo stato eventualmente non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 il dott. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

– all'esito dell'udienza preliminare il GUP del Tribunale di Asti ha dichiarato il non luogo a procedere per insussistenza del fatto di procurata evasione e per l'irrilevanza penale dei fatti di falsità materiale e ideologica contestati al ricorrente;

– il provvedimento gravato motiva l'irrogazione della sanzione sospensiva in virtù della "*gravità dei fatti posti in essere dal militare con piena consapevolezza*"

ritenendo congrua, in sede di commisurazione sanzionatoria, la sospensione di otto mesi;

Considerato che la discrasia tra le risultanze penali appurate dal GUP e la ricostruzione fattuale nel procedimento disciplinare corroborino un *fumus* di fondatezza con riguardo ai profili dedotti di difetto istruttorio e di incongruità della reazione sanzionatoria ed esigano una trattazione più approfondita propria della cognizione di merito;

Ritenuto, pertanto, di assentire la concessione dell'invocata misura interinale volta a paralizzare l'efficacia della sanzione nelle more della definizione di merito della *res controversa*;

Stimato equo compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) accoglie la domanda di sospensione cautelare e, per l'effetto:

- a) sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 novembre 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Prospero, Presidente

Flavia Risso, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Angelo Roberto Cerroni

IL PRESIDENTE
Raffaele Prosperi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.